

VERBALE DI ACCORDO

In data 11 novembre 2014, in Roma

TRA

la Società Ceva Logistics Italia SRL in persona di Michele Rossetti, Giacomo Colombo, Simone D'Auria, Lorenzo Messeri, Roberta Pezzimenti




E

le OO.SS. Nazionali, anche in rappresentanza delle articolazioni territoriali non presenti, le Organizzazioni Regionali e Territoriali:

Filt Cgil in persona di Giulia Guida, Antonio Pepe, Emanuele Barosselli;
Fit Cisl in persona di Maurizio Diamante e Bruno Verco;
Uiltrasporti in persona di Walter Barbieri;
SLC CGIL in persona di Riccardo Saccone
Fistel Cisl in persona di Giancarlo Mauro
Uilcom UIL in persona di Angelo Ughetta
Filcams CGIL in persona di Mariagrazia Gabrielli
Fisascat Cisl in persona di Ferruccio Fiorot
Uiltucs UIL in persona di Marco Marroni

unitamente alle RSA / RSU

PREMESSO CHE

- 
- CEVA Logistics Italia S.r.l. a Socio Unico, con sede legale ed amministrativa in Assago (MI), Strada 3 Palazzo B5 c/o Centro Direzionale Milanofiori, P.IVA 13017100150 (di seguito "CEVA" o "l'Azienda"), svolge su tutto il territorio nazionale attività di magazzinaggio di merci, approvvigionamento da e verso i propri magazzini in diretto supporto al flusso produttivo di aziende manifatturiere e del terziario.
 - Con comunicazione del 7 novembre 2014 CEVA ha attivato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della Legge 223/91, Artt. 4 e 24, per procedere alla riduzione di personale per un numero massimo di n. 89 (OTTANTANOVE) lavoratori su un totale di n. 1252 (MILLEDUECENTOCINQUANTADUE) dipendenti complessivamente in forza all'azienda. I contenuti e l'allegato di tale comunicazione si intendono qui integralmente richiamati.
 - Nell'ultimo triennio CEVA ha vissuto un andamento pesantemente negativo ed involutivo dei volumi di attività, con conseguente deterioramento del conto economico. In particolare, gli ultimi due bilanci d'esercizio hanno registrato consistenti perdite; i risultati registrati fino a settembre 2014 non lasciano intravedere alcun miglioramento della predetta situazione involutiva.
 - La totale cessazione di importanti commesse e la drastica riduzione dei volumi di attività presso le unità produttive elencate nella suddetta procedura hanno reso inevitabile il ricorso al licenziamento collettivo.
 - Le OO.SS. e le RSA/RSU hanno chiesto all'Azienda di valutare strumenti idonei ad affrontare la grave situazione sopra descritta, al fine di ridurre il più possibile l'entità dei licenziamenti e le conseguenze sul piano sociale per i lavoratori interessati; le stesse hanno altresì chiesto di individuare criteri di scelta del personale da collocare in mobilità alternativi a quelli previsti dalla normativa vigente.
- 
- 

TUTTO CIÒ PREMESSO,


dopo ampia e approfondita discussione, tra le Parti si concorda quanto segue:

- 1) le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo;
- 2) il licenziamento collettivo di cui alla lettera b) delle Premesse riguarderà un numero massimo di 60 (SESSANTA) lavoratori;
- 3) l'Azienda, in alternativa a quanto previsto dall'art.5 della Legge 223/91, potrà comunicare il recesso unicamente ai lavoratori che dichiarino espressamente la volontà di non opporsi al licenziamento attraverso la sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c;
- 4) al fine di conseguire in misura efficace il piano di mitigazione delle conseguenze sul piano sociale dei licenziamenti come da lettera e) in premessa, ed in ottemperanza al punto 3) che precede, la platea delle unità produttive interessate da quanto previsto dal presente Accordo sarà estesa a tutte le sedi aziendali sul territorio nazionale: pertanto saranno prese in considerazione tutte le unità produttive aziendali così come elencate nella tabella "Accordo sindacale del 11 novembre 2014 - Elenco unità produttive aziendali" che si allega al presente Accordo e che ne costituisce parte integrante.
- 5) le Parti concordano che, agli effetti della disposizione di cui all'Art.8, comma 4, del D.L. n. 148/1993, convertito in Legge n.236/1993, il periodo nel quale avverranno i licenziamenti nell'ambito della presente procedura sarà da intendersi definito dalla data di stipulazione del presente Accordo fino al 19/12/2014;
- 6) fermo restando quanto precede l'Azienda potrà operare, qualora se ne ravvisassero le condizioni, ricollocazioni di personale oggi in esubero presso le unità produttive citate nella procedura di cui alla lettera b) delle Premesse nelle altre unità produttive aziendali;
- 7) ai sensi degli Artt. 4 e 24 della Legge 223/1991, le parti si danno reciprocamente atto inoltre che la presente procedura di licenziamento collettivo si intende regolarmente e positivamente esperita ed esaurita, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 45, della Legge 28 giugno 2012 n. 92.


Si allega: "Accordo sindacale del 11 novembre 2014 - Elenco unità produttive aziendali"

Letto, confermato e sottoscritto,

CEVA-Logistics Italia Srl



OO.SS.



RSA/RSU

